

Codice A1617A

D.D. 17 maggio 2024, n. 368

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione variante agli interventi di manutenzione straordinaria impianto innevamento programmato comparto sciistico ASA1 in comune di Sestriere località Monte Sises Pratica SUAP n° 16/2024 - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015).



ATTO DD 368/A1617A/2024

DEL 17/05/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione variante agli interventi di manutenzione straordinaria impianto
innevamento programmato comparto sciistico ASA1 in comune di Sestriere località
Monte Sises
Pratica SUAP n° 16/2024 - Richiedente: Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015).

Visti:

- la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023 con la quale sono stati autorizzati, con prescrizioni, gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato comparto sciistico ASA1 in comune di Sestriere località Monte Sises - Pratica SUAP n° 19/2023;
- la nota prot. n° 3348 in data 05/04/2024, acquisita in pari data al protocollo n° 64101/DA1617A, con cui lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di Sestriere in attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 160/2010 ha trasmesso l'istanza Pratica SUAP n° 16/2024, inoltrata dalla società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To), per autorizzare una variante alla realizzazione delle opere: "Manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato nel comparto sciistico di Sestriere (To), mediante rifacimento di alcune linee interrate esistenti (tubo aria in polietilene, tubo acqua in ghisa, cavo elettrico di alimentazione valvole, cavo di dialogo, cavo di messa a terra), posa in opera di nuovi pozzetti prefabbricati in CLS e nuovi generatori neve (esteticamente simili a quelli esistenti) in Sestriere, località Monte Sises" precedentemente autorizzate con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023;
- la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud di nuova costituzione ;

Considerato che con nota prot. n° 82413/DA1617A in data 03/05/2024 questo Settore ha richiesto al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Considerato che l'intervento proposto:

- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Richiamato quanto disposto con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023 con la quale le opere oggetto di richiesta di variante erano state precedentemente valutate ed autorizzate, con prescrizioni;

Visto il verbale in data 15/05/2024 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità della variante all'intervento autorizzato, con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, della istanza presentata dalla società Sestrieres s.p.a. (P. IVA 00941880015) per autorizzare l'introduzione della variante agli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato comparto sciistico ASA1 in comune di Sestriere località Monte Sises - Pratica SUAP n° 16/2024;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte, il Funzionario incaricato ha evidenziato che :

- la variante all'intervento autorizzato è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- gli interventi di manutenzione straordinaria precedentemente autorizzati avrebbero dovuto essere realizzati al margine delle piste da sci esistenti, e consistevano in:
 - sostituzione della linea di adduzione idrica esistente attraverso la posa di nuova tubazione e dei relativi sottoservizi (linea aria in pressione, rete elettrica e linea dati);
 - sostituzione dei pozzetti di linea esistenti;
 - posa nuovi pozzetti di linea;
 - sostituzione dei generatori di neve esistenti e posa di nuovi generatori ad asta (lancia o torre);
 - sostituzione linea elettrica esistente, situata su viabilità esistente;
- la realizzazione degli interventi autorizzati avrebbe comportato movimenti terra pari a 94.000 m³, tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed avrebbero interessato una superficie complessivamente pari a 26.100 m².

La sostituzione delle linee elettriche di servizio all'impianto sarebbe stata realizzata su viabilità esistente ed avrebbe comportato movimenti terra pari a 900 m³, su una superficie pari a 300 m²;

- l'intervento autorizzato avrebbe interessato unicamente formazioni erbacee del piano alpino, e non avrebbe interessato superfici boscate;
- la proposta di variante prevede:
 - lo spostamento di una tratta della linea di innevamento della pista olimpica Kandahar della lunghezza di circa 580 ml nella parte destra del tracciato, con lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e la possibilità di effettuare interventi di manutenzione;
 - lo spostamento della linea di innevamento lungo la pista 9 bassa per un tratto di circa 150 ml;
- le opere in variante comporteranno la trasformazione di superficie boscata di modesta entità. Sarà interessata una superficie boscata di circa 300 m² a margine della pista olimpica Kandahar, un nucleo arborato alla confluenza delle piste 1 bis ed 1 tris, che per le caratteristiche dimensionali non

costituisce bosco secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009, la eliminazione di una superficie boscata lungo la pista 9 bassa, oltre ad alberi isolati presenti lungo il tracciato. Complessivamente la superficie boscata trasformata risulta a pari a 1.118 m² circa, mentre non vi sarà un incremento dei volumi di terra movimentata, ma unicamente lo spostamento di scavi già previsti per un volume pari a 1.840 m³.

La realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento comporterà pertanto movimenti terra pari a quanto precedentemente autorizzato di 94.000 m³, tra volumi di scavo e riporto, totalmente compensati tra loro, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a circa 27.000 m²

- le superfici interessate dalla proposta di variante non ricadono all'interno del Aree Protette delle Alpi Cozie, nel Sito della Rete Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea" né in boschi da seme;
- le opere oggetto di variante non intercettano il torrente Chisonetto, classificato tra le acque pubbliche, i cui attraversamenti risultano essere stati autorizzati secondo quanto previsto dal R.D.L. n° 523/1904 ed oggetto di concessione per servitù secondo quanto previsto dalla L.r. n° 12/2004;
- al termine dell'intervento si provvederà ad effettuare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale mediante inerbimento delle superfici con idrosemina di specie idonee alla stazione su tutta l'area movimentata e sulle aree limitrofe;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- l'intervento ha lo scopo di migliorare l'offerta turistica del comprensorio sciistico e di prolungare il periodo di fruizione anche in condizioni di innevamento scarso o assente attraverso l'ammodernamento dell'impianto di innevamento artificiale esistente;
- il richiedente è tenuto ad integrare la garanzia prevista dal comma 1 dell'art. 8 della L.r. n° 45/1989, originariamente prevista nella misura di 5.280,00 €, per un importo pari a 223,6 € per complessivi 5.503,6 €, in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- l'intervento rientra nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, dell'art. 9 della L.r. 45/89 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- l'intervento prevede la eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco, pertanto trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 che dovrà essere attuata con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'introduzione della variante alla esecuzione degli interventi in progetto precedentemente autorizzato;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la variante alla realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, come rappresentati negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che siano attuati secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015)) ad introdurre la variante al progetto inerente la realizzazione delle opere: "Manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato nel comparto sciistico di Sestriere, località Monte Sises", Pratica SUAP n° 16/2024, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza "MS 2023 VCO A 007 0 0_Corografia generale variante" e "MS 2023 VCO U 01 0 0_Plan catastale", nella

posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il precedente verbale di istruttoria e con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023 con la quale era stato autorizzato l'intervento;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 22638/DA1819C in data 07/05/2024, acquisito al prot. n° 86062/DA1617A in data 08/05/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Arch. Paolo Gallo e Dott. For. Guido Blanchard per la parte forestale ed ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici, e le prescrizioni dettagliate nello stesso parere;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per l'introduzione della modifica agli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla società Sestrierers s.p.a. e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere proposte dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la introduzione della variante all'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti, precedentemente autorizzato con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023;

Ritenuto pertanto di autorizzare la società Sestrierers s.p.a. ad introdurre una variante agli interventi di modifica e trasformazione previsti dal Progetto precedentemente autorizzato con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023: "Manutenzione straordinaria dell'impianto di innevamento programmato nel comparto sciistico di Sestriere (To), mediante rifacimento di alcune linee interrato esistenti, posa in opera di nuovi pozzetti prefabbricati in CLS e nuovi generatori neve in Sestriere, località Monte Sises", Pratica SUAP n° 16/2024, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza "MS 2023 VCO A 007 0 0_Corografia generale variante" e "MS 2023 VCO U 01 0 0_Plan catastale", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 22638/DA1819C in data 07/05/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la società Sestrierers s.p.a. (P. IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli n° 4, 10058 Sestriere (To) ad introdurre una variante agli interventi di modifica e trasformazione previsti dal Progetto

precedentemente autorizzato con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023 “Manutenzione straordinaria dell’impianto di innevamento programmato nel comparto sciistico di Sestriere (To), mediante rifacimento di alcune linee interrate esistenti, posa in opera di nuovi pozzetti prefabbricati in CLS e nuovi generatori neve in Sestriere, località Monte Sises“, Pratica SUAP n° 16/2024, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza "MS 2023 VCO A 007 0 0_Corografia generale variante" e "MS 2023 VCO U 01 0 0_Plan catastale", nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 22638/DA1819C in data 07/05/2024, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con la D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d’instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
- d) è tenuto ad integrare la garanzia prevista dal comma 1 dell’art. 8 della L.r. n° 45/1989 originariamente quantificata nella misura di 5.280,00 €, per un importo pari a 223,6 € per complessivi 5.503,6 €, in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall’articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;
- f) la variante comporterà la trasformazione di superficie boscata, pertanto è tenuto ad effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009 che dovrà essere attuata con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021;

4) La presente autorizzazione:

- a) non modifica né aumenta la durata della validità di anni 3 prevista dalla D.D. n° 420/DA1617A in data 14/07/2023. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di

sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1023/2023C/A1800A

() indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec*

A REGIONE PIEMONTE
Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio
Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: nota Settore A1617A Prot. n. 82413/A1600A del 03.05.2024. Ns. Prot. n. 22128/A1800A del 3/5/2024 - N. pratica DQ 71420/C.

Oggetto: L.R. 45/1989 e ss.mm.ii. Progetto di "Variante interventi di manutenzione straordinaria impianto d'innervamento programmato. Pratica SUAP n° 16/2024 – Comune di Sestriere (TO)". Proponente: Sestrieres S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame riguarda una variante in corso d'opera di un intervento generale di manutenzione straordinaria dell'impianto di innervamento programmato nel comprensorio sciistico di Sestriere (TO), mediante il rifacimento di alcune linee interrato esistenti (tubo aria in polietilene, tubo acqua in ghisa, cavo elettrico di alimentazione valvole, cavo di dialogo, cavo di messa a terra), posa in opera di nuovi pozzetti prefabbricati in CLS e di nuovi generatori neve; è prevista inoltre la manutenzione straordinaria della linea elettrica esistente totalmente interrato, per uno sviluppo lineare di circa 600 m, lungo la strada per M. Alpette e lungo l'impianto del Cit Roc.

In particolare gli interventi oggetto della variante in corso d'opera riguardano:

1. lo spostamento di una tratta dell'esistente impianto di innervamento lungo la pista Kandahar Giovanni Agnelli Olimpica sulla sinistra, sul retro dei pali esistenti per l'illuminazione della pista, per una lunghezza complessiva di circa 580 m da 2200 m s.l.m. a 2070 m s.l.m., con il contestuale abbattimento di n. 26 esemplari di larice.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

2. L'abbattimento di un piccolo nucleo di piante a valle della confluenza tra le piste 1 bis e 1 tris, per consentire una più razionale gestione della neve prodotta artificialmente.

Come da progetto originario i lavori non modificheranno il tracciato attuale delle piste, mentre la modificazione del suolo consisterà esclusivamente nei lavori di scavo e successivo ritombamento di apposita trincea di modesta profondità.

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella "Relazione geologica" a firma del Dott. Geol. Dario Fontan allegata alla documentazione progettuale, e come confermato dalla consultazione on-line della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), il contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto non presenta aree caratterizzate da fenomeni di dissesto attivo che possano essere interferite dai lavori, per quanto ubicati in settori coinvolti in estesi fenomeni di Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), caratterizzati da velocità di movimento variabili da un settore all'altro, ma generalmente molto lenti, in particolare nella zona Banchetta Anfiteatro e presso la località Alpette.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe), né i lavori in variante potranno mutare il quadro di predisposizione al distacco e di pericolosità.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati "Relazione geologica" e "Relazione nivologica", a firma del Dott. Geol. Dario Fontan;
- visti gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere, relativamente al quadro del dissesto, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

(SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Arch. Paolo Gallo e For. Guido Blanchard per la parte forestale ed ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici e nivologici.

Si confermano altresì le prescrizioni dettate relativamente al progetto originario, che si riportano integralmente:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale del Comune di Sestriere n. 21 del 30/10/2015 "*LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI DISPERSIONE DI FIBRE DI AMIANTO - Interventi inerenti gli strumenti regolatori per la pianificazione del territorio (P.R.G., Regolamento Edilizio) finalizzati alla minimizzazione il rischio di dispersione*", al fine di garantire che la movimentazione di terreni non determini cessione di fibre di amianto pericolose per la salute;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.

- nel caso in cui gli scavi interferiscano con falde temporanee superficiali la Direzione Lavori dovrà valutare la necessità di posa di armature di sostegno delle scarpate della trincea da realizzare e l'acqua intercettata dovrà essere allontanata dallo scavo;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si conferma, per quanto gli interventi in oggetto non interferiscano direttamente con i fenomeni valanghivi, la necessità di una corretta gestione del rischio di valanghe nel comprensorio sciistico, con riferimento all'assolvimento degli obblighi attribuiti al gestore ed al Direttore delle piste dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, relativi all'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio delle piste da sci, secondo le procedure definite dal gestore in uno specifico Piano Sicurezza Valanghe.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*La Dirigente di Settore
Paola Elena Bernardelli*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659

e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

Dott. Andrea Bertea

Tel. 011-4325353

e-mail: andrea.bertea@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*